



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Via delle Industrie n.19/b Int.19 - 30175 MARGHERA VE

tel.041/5385506 - fax 041/5388092

e-mail: ordine@farmacistivenezia.it - www.farmacistivenezia.it

ENPAF

CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020

L'iscrizione all'Albo Professionale dei farmacisti **comporta l'iscrizione d'ufficio all'ENPAF**, ente previdenziale che permette di maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo, obbligatorio **per tutti gli iscritti, indipendentemente dal giorno e dal mese in cui è avvenuta l'iscrizione o la cancellazione.**

Contributo	Previdenza	Assistenza	Maternità	Totale
Intero	4.541,00	28,00	9,00	4.578,00
Doppio	9.082,00	28,00	9,00	9.119,00
Triplo	13.623,00	28,00	9,00	13.660,00
Rid. del 33,33%	3.027,00	28,00	9,00	3.064,00
Rid. del 50%	2.271,00	28,00	9,00	2.308,00
Rid. del 85%	681,00	28,00	9,00	718,00
Solidarietà 3% (dipendenti)	136,00	28,00	9,00	173,00
Solidarietà 1% (disoccupati)	45,00	28,00	9,00	82,00

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00

(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

Anche per l'anno 2020, i contributi di previdenza, assistenza e maternità verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente. **Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza rispettivamente: 30 aprile 2020, 01 giugno 2020 e 31 luglio 2020.**

N.B. Si rammenta che i bollettini bancari verranno inviati in forma cartacea, tramite posta ordinaria all'indirizzo da voi comunicato.



CONTRIBUTO INTERO: CHI DEVE PAGARE IL CONTRIBUTO INTERO?

Vi sono alcune categorie di iscritti che non possono accedere ad alcun beneficio contributivo e quindi sono tenuti a versare il contributo intero, si tratta dei:

- ✓ **Titolari di farmacia-parafarmacia;**
- ✓ **Soci di società di gestione di farmacia privata o parafarmacia;**
- ✓ **Associati agli utili di farmacia – parafarmacia;**
- ✓ **Iscritti che lavorano in farmacia o parafarmacia in qualità di collaboratori di impresa familiare;**
- ✓ **Esercenti attività professionale in regime libero – professionale;**
- ✓ **Esercenti attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa.**
- ✓ **Titolari di borse di studio che comportano lo svolgimento di attività professionale, per le quali non sussista l'obbligo di versare la contribuzione alla Gestione Separata Inps.**

Nel caso in cui un iscritto che in precedenza apparteneva ad una categoria che gli consentiva di fruire di un beneficio contributivo, perda tale condizione in quanto è entrato a far parte di una categoria che non ha diritto al beneficio, deve darne comunicazione all'Ente entro l'anno solare in cui si è verificato l'evento.

Ove non lo faccia e venga accertata l'omessa comunicazione, oltre al reintegro contributivo, subirà l'applicazione di sanzioni aggiuntive.

È importante sottolineare che perde il diritto alla riduzione nell'anno l'iscritto che diventi titolare di farmacia, socio di società di gestione di farmacia privata, associato agli utili di farmacia ovvero collaboratore di impresa familiare anche per un solo giorno all'interno dello stesso anno solare, mentre l'iscritto che diventi titolare, socio, associato agli utili di una "parafarmacia" o inizi ad esercitare attività professionale in regime libero professionale ovvero in collaborazione coordinata e continuativa, con contratto a progetto o nell'ambito di una borsa di studio perde la riduzione già acquisita esercitando l'attività professionale, in regime giuridico, per almeno 6 mesi ed un giorno all'interno dello stesso anno solare.



RIDUZIONI: CHI PUO' BENEFICIARE DELLE RIDUZIONI DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE?

Possono chiedere la riduzione del contributo previdenziale le seguenti categorie di iscritti (per ciascuna viene indicata la diversa misura di riduzione che può essere richiesta):

- ✓ **Iscritti che esercitano attività professionale in regime di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, per i quali viene versata la contribuzione ad altro Istituto di previdenza (aliquote: 33,33%; 50%, 85%);**
- ✓ **Iscritti che non svolgono attività professionale (aliquote: 33,33%; 50%);**
- ✓ **Iscritti che siano titolari di una pensione Enpaf e non esercitino attività professionale (aliquote: 33,33%; 50%; 85%);**
- ✓ **Iscritti che siano disoccupati temporanei e involontari, inseriti nelle liste anagrafiche dei Centri per l'impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. (aliquote: 33,33%; 50%; 85%);**

L'iscritto che richiede la riduzione del contributo previdenziale fruirà di un trattamento previdenziale proporzionalmente ridotto rispetto a quello che verrebbe liquidato versando la contribuzione in misura intera.



CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA': CHI PUO' RICHIEDERLO?

Coloro che si sono iscritti per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 hanno la possibilità di chiedere di versare il contributo di solidarietà, pari al 3% del contributo intero vigente nell'anno per gli iscritti, esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente, ovvero pari all'1% del contributo intero vigente nell'anno, per un periodo massimo di 5 anni, per gli iscritti disoccupati temporanei ed involontari, purché iscritti al centro per l'impiego del comune di residenza.

Si tratta di un contributo che non produce anzianità di contribuzione utile per maturare il diritto a pensione nei confronti dell'Enpaf.



CONTRIBUTO ASSISTENZIALE E DI MATERNITÀ

Oltre al contributo previdenziale, sono previste altre due tipologie di contributi quello di assistenza e quello di maternità che finanziano le rispettive gestioni interne all'Enpaf; entrambi i contributi sono obbligatori per tutti gli iscritti, anche per coloro che optino per il contributo di solidarietà.



DOMANDA DI RIDUZIONE: MODALITA' E TERMINI

Gli iscritti in possesso dei prescritti requisiti stabiliti dal Regolamento hanno la facoltà di richiedere la riduzione percentuale del contributo.

La riduzione contributiva o la richiesta di contributo di solidarietà non possono essere riconosciuti se non a seguito di presentazione di apposita domanda che deve essere presentata all'Enpaf.

La domanda deve essere presentata nell'anno per il quale si intende fruire del beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà.

Pertanto la domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro il 30 settembre 2020, oppure entro il 31 dicembre 2020 nel caso in cui il periodo che consenta di usufruire della riduzione venga completato tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2020.

La riduzione del contributo previdenziale non è attribuita d'ufficio a chi si trovi in una delle condizioni indicate dal Regolamento (articolo 21), bensì viene riconosciuta soltanto dietro presentazione della relativa domanda redatta sulla [modulistica](#) predisposta dagli Uffici, disponibile sul sito dell'Enpaf www.enpaf.it alla sezione "modulistica" – "contributi".



TERMINI NEO ISCRITTI

Un caso a parte riguarda coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine e all'Enpaf; considerato che la riscossione nei loro confronti avviene nell'anno successivo a quello della loro prima iscrizione, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello della loro prima iscrizione.

Pertanto il termine è fissato al 30 settembre dell'anno successivo alla loro iscrizione all'Albo (2021) ovvero al 31 dicembre sempre dell'anno successivo alla loro iscrizione all'Albo (2021) nel caso in cui il periodo che consente di usufruire della riduzione venga completato dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.

Spesso si incorre nell'equivoco di ritenere che la riduzione, o il contributo di solidarietà, possano essere richiesti purché l'iscritto, al momento in cui presenta la domanda, si trovi nella condizione per ottenerli.

Non è così: è necessario che l'iscritto possieda tale condizione per almeno la metà più uno del periodo di iscrizione a cui la domanda si riferisce.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.enpaf.it